

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 1 DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

1) Agli effetti delle presenti norme, per “**D. Lgs. 114/98**” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, per “**D. Lgs. 59/2010**” il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 in attuazione della direttiva 123/CE/2006; la “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; per “**Legge Regionale**” la Legge della Regione Piemonte 12 novembre 1999, n. 28, “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; per “**Indirizzi Regionali**” la Deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626–3799, “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; per “**Criteri Regionali**” la Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642, “L.R. 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”, come successivamente modificata ed integrata dal Decreto Presidente Giunta Regionale 9 novembre 2015 n. 6 “Regolamento Regionale recante: disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell’art. 10 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28”; per “**autorizzazione di tipo a)**” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per un periodo pluriennale, per “**autorizzazione di tipo b)**” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

2) Il presente documento nasce dalla necessità di armonizzare il precedente regolamento (Delibera C.C. n. 53 /2002, di cui si richiama il contenuto) con i vari adeguamenti e riqualificazioni attuate e rese necessarie ai fini di una nuova visione riqualificata dell’intera area mercatale. Ai fini del presente si intende per “**conformazione precedente**” la situazione al 31/12/2015 antecedente ai vari interventi di rilocalizzazione/adeguamento. Per “**conformazione definitiva**” la situazione finale comprensiva delle variazioni dovute ad adeguamento, riqualificazione urbana e mercatale.

3) Le presenti norme, in ottemperanza agli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l’ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, gli eventuali spazi per le autorizzazioni temporanee e ogni altra manifestazione di commercio su area pubblica comunque denominata.

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE: OBIETTIVI DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. La classificazione dei Comuni ai fini della programmazione del commercio stabilita dalla L.R. 28/99 e ripresa dalla D.C.R. 563/99 e dalla D.C.R. 626-3799 del 2000 inserisce Busca tra i Comuni intermedi della rete distributiva secondaria.

2. La regolamentazione del commercio su aree pubbliche si riferisce, pertanto, agli obiettivi generali ed ai criteri orientativi di tipo dimensionale e tipologico stabiliti, per i Comuni intermedi, dalla D.C.R. 626-3799 del 2000 con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- Organizzazione della disposizione del mercato in modo da garantire l'igienicità, la comodità ed il confronto concorrenziale anche interno al mercato;
- Accorpamento in zone attigue degli articoli simili, pur con vincoli ragionevolmente ampi alle merceologie da trattare in ciascuna posizione;
- Valorizzazione del ruolo della produzione agricola attraverso la destinazione, nell'ambito mercatale, di apposite aree riservate agli agricoltori;
- Rispetto di edifici ed ambiti di rilevante interesse culturale ed ambientale.

3. La regolamentazione del commercio su area pubblica, con riguardo al mercato settimanale nel capoluogo, è conseguente anche ad alcuni obiettivi e agli interventi definiti dal Progetto di Qualificazione Urbana approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 29 maggio 2001 e dai recenti Lavori di Riqualificazione Urbana di cui alla Deliberazione n. 40 del 30 marzo 2016 e precisamente:

- Nuova funzione commerciale di piazza Fratelli Mariano quale polo mercatale misto con destinazione alimentare ed extralimentare e contestuale riqualificazione della piazza;
- Nuova organizzazione funzionale di Piazza Regina Margherita in seguito ai lavori di riqualificazione urbana con connotazione tipicamente alimentare (polleria/salumi/formaggi/scatolame/pesce) fermi restando n. 2 posteggi (68 e 69 residuali del settore non alimentare) fino al perdurare della attuale titolarità. In caso di variazioni giuridiche della titolarità i suddetti posteggi potranno essere destinati esclusivamente al settore alimentare. In caso contrario viene delegato al Responsabile funzionario la loro nuova collocazione nel polo mercatale misto di Piazza Fratelli Mariano.
- Connotazione di Piazza S. Maria per la vendita di prodotti alimentari ortofrutticoli, semi, fiori ed affini nonché produttori agricoli alimentari con contestuale riqualificazione della piazza;
- Riorganizzazione funzionale di Piazza Savoia al fine di un migliore assestamento e afflusso/deflusso dei mezzi mercatali e di soccorso;

ART. 3 – FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. La regolamentazione del commercio su aree pubbliche nel Comune di Busca definita dalle presenti norme fa riferimento alle seguenti tipologie di commercio:

- Mercato settimanale in strade e piazze del capoluogo;
- Mercati a cadenza superiore alla mensile;
- Commercio in forma itinerante.
- Forme di commercio in occasione di particolari manifestazioni e ricorrenze

2. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, di sicurezza e di igiene, il Comune, senza attivare consultazioni, può disporre lo spostamento temporaneo o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso un'ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento; l'effetto dell'ordinanza si produce limitatamente al persistere delle ragioni che l'hanno determinata.

3. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente

istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati.

4. I posteggi che sono interessati dagli spostamenti temporanei di cui ai commi precedenti vengono rilocalizzati, fino al perdurare dell'evento che determina lo spostamento, in posizione prossima a quella originaria o quando ciò non sia possibile, anche in conseguenza delle dimensioni del posteggio da rilocalizzare, in piazza Fratelli Mariano in posizione tale da non ostacolare l'attività degli operatori che già sono insediati in questa piazza. La posizione viene definita con il provvedimento che stabilisce lo spostamento.

ART. 4 – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1) E' commercio itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore dai soggetti in possesso dell'apposita autorizzazione di tipo B).

2) Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale, a condizione che non vengano creati intralci alla circolazione veicolare e pedonale e nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, con esclusione delle seguenti aree:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto di sosta o di fermata a norma del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);
- aree limitrofe alle seguenti strutture: Ospedali, Case di Cura, Ricoveri e Case di Riposo, Istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto; da tali strutture dovrà in ogni caso essere mantenuta una distanza minima pari a m. 200, misurati quale percorso pedonale più breve dall'area di vendita all'entrata dell'edificio;

3) Il commercio itinerante è vietato nei seguenti giorni e luoghi, in coincidenza con i mercati settimanali:

- venerdì area mercatale (fascia oraria 7.00/14.00)
- in occasione di qualsivoglia manifestazione commerciale su aree pubbliche, comunque denominata, che si svolga in qualsiasi altra giornata, ad una distanza stradale inferiore ai 1.000 metri dal luogo di svolgimento dell'iniziativa.

4) Il commercio itinerante è consentito esclusivamente mediante l'effettuazione di soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.

5) E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale, salvo specifica autorizzazione.

6) I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia nonché alla rigorosa osservanza delle disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento comunale di Polizia Urbana.

7) La Giunta Comunale, con specifico provvedimento, può disporre ulteriori limitazioni all'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di viabilità, di polizia stradale, di sicurezza, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 5 DIMENSIONAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE: CONFORMAZIONE PRECEDENTE

1. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Comune opera con il presente documento un intervento modificativo della "conformazione precedente" delle aree mercatali garantendo la conservazione del diritto alla partecipazione al mercato ai titolari dei posteggi che devono

essere rilocalizzati; si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui al presente Regolamento. Nella “conformazione definitiva” non si originano e non si eliminano posteggi rispetto alla situazione attuale.

2. La Tav. 1 allegata evidenzia i posteggi nella “conformazione precedente” individuando gli obiettivi sensibili oggetto di adeguamento, nonché e le situazioni di contrasto che si intendono eliminare nel passaggio dalla “conformazione precedente” alla “conformazione definitiva”.

Piazza Savoia: totale 21 posteggi:

Connotazione tipologica: generi non alimentari con prevalenza della tipologia abbigliamento e prodotti affini;

Posteggi nella conformazione precedente

N.	TIPOLOGIA MERCEOLOGICA	DIMENSIONE (m.)
2	Casalinghi	12 * 3,5
4	Abbigliamento	10 * 4,20
5	Abbigliamento	8,50 * 5
6	Non alimentare libero da concessione	6 * 4
7	Calzature	7 * 4,80
8	Abbigliamento	8,80 * 4
9	Non alimentare libero da concessione	10 * 3,50
10	Non alimentare libero da concessione	8 * 3
11	Abbigliamento	8,80 * 4
12	Non alimentare libero da concessione	7,60 * 4,35
13	Abbigliamento	4,60 * 5
14	Non alimentare libero da concessione	6 * 4,50
15	Abbigliamento	3,70 * 3
16	Abbigliamento	6,50 * 5
17	Non alimentare libero da concessione	9 * 6
18	Abbigliamento	6,70 * 4,20
19	Abbigliamento	8,50 * 4
20	Abbigliamento	8 * 4
21	Accessori di abbigliamento	6,40 * 4,22
22	Non alimentare libero da concessione	6,50 * 4,50
23	Calzature	6,50 * 4,40

Via Umberto I°: totale 31 posteggi

Connotazione tipologica: generi non alimentari con prevalenza della tipologia abbigliamento e prodotti affini

Posteggi nella conformazione precedente

N.	TIPOLOGIA MERCEOLOGICA	DIMENSIONE (m.)
97	Non alimentare libero da concessione	8* 2.5 + 5.5*2
98	Abbigliamento	10 * 2.4
99	Abbigliamento	8,6 * 4.19
100	Accessori ed Abbigliamento	8 * 3.75
29	Abbigliamento	7,7 * 3
30/B	Abbigliamento	6,8 * 2,5

29/B	Abbigliamento	10 * 2,5
30	Chincaglierie	7 * 2,5
31	Tende / biancheria	8,5 * 4
32	Casalinghi	7 * 3
33	Accessori di abbigliamento	6,50 * 3,50
34	Biancheria intima	8,50 * 4
35	Abbigliamento	8,50 * 4,50
36	Abbigliamento	6 * 4,30
37	Abbigliamento	9 * 5
45	Abbigliamento	6 * 3
46	Abbigliamento	13 * 5,23
47	Abbigliamento	7 * 5
48	Tappeti / Tessuti	8,50 * 3,10
49	Non alimentare libero da concessione	10 * 1,80
50	Abbigliamento	8,50 * 4,80
51	Abbigliamento	11,50 * 3,50
52	Abbigliamento	9,50 * 3,70 + 5,50 * 1,30
53	Abbigliamento	9 * 4
54	Articoli pulizia casa	9 * 3,67
55	Abbigliamento	8,50 * 3,77
56	Abbigliamento	7,50 * 3
57	Musicassette, C.D., orologi	7 * 3,43
58	Abbigliamento	6,50 * 4
59	Abbigliamento	6 * 3,84
60	Abbigliamento	7,50 * 4,53

Piazza della Rossa: totale 7 posteggi

Connotazione tipologica: generi non alimentari con prevalenza della tipologia abbigliamento e prodotti affini

Posteggi nella conformazione precedente

N.	TIPOLOGIA MERCEOLOGICA	DIMENSIONE (m.)
38	Abbigliamento	4 * 9
39	Tende	3,50 * 9
41	Calzature	4,5 * 8
42	Abbigliamento	4,60 * 7
43	Filati / mercerie	5 * 7
44	Non alimentare libero da concessione	4,50 * 8
104	Non alimentare libero da concessione	4 * 10

Piazza Regina Margherita: totale 15 posteggi

Connotazione tipologica: generi alimentari e non alimentari

Posteggi nella conformazione precedente

N.	TIPOLOGIA MERCEOLOGICA	DIMENSIONE (m.)
61	Alimentari	7 * 3,29
62	Alimentari	6 * 4,20
63	Alimentari	5,30 * 5,30
64	Alimentari	5,50 * 5
65	Alimentari	7 * 3,79
66	Alimentari	6,45 * 3,11
67	Alimentari	5,20 * 3,48
68	Non Alimentare - ferramenta	10 * 3
69	Non Alimentare – abbigliamento da lavoro	5.2 * 2.50
70	Alimentari	5,20 x 2,50
71	Alimentari	5,60 x 5
72	Alimentari	6,20 x 4,20
73	Alimentare libero da concessione	6,60 x 4
74	Alimentare libero da concessione	7,50 x 4,47
101	Alimentare libero da concessione	10*2

Piazza Fratelli Mariano 4 posteggi più aree destinate ad altre tipologie secondo la tabella sotto indicata

Connotazione tipologica: generi non alimentari

- Prodotti agricoli stagionali (in area appositamente individuata in Tav. 1)
- Esposizione autovetture ed attrezzature connesse (area appositamente individuata in Tav. 1)
- Esposizione macchine ed attrezzature agricole (in area appositamente individuata in Tav. 1)
- Produttori agricoli, per prodotti non alimentari (in area appositamente individuata in Tav. 1)

Posteggi nella conformazione precedente

N.	TIPOLOGIA MERCEOLOGICA	DIMENSIONE (m.)
87	Attrezzi agricoli / ferramenta	12 * 6
88	Non alimentare libero da concessione	11 * 5
89	Ferramenta	8 * 5,50
107	Non alimentare libero da concessione	7 * 3,43
	Zona per la vendita di prodotti agricoli stagionali	Massimo 8 posteggi
	Zona per esposizione di autovetture e attr. connesse	Numero massimo di posteggi compatibile con le dimensioni dell'area
	Zona per produttori agricoli generi non alimentari	5 posteggi

Via Roberto d'Azeglio e piazza Don Fino: totale 6 posteggi

Connotazione tipologica: generi non alimentari

Posteggi nella conformazione precedente

N.	TIPOLOGIA MERCEOLOGICA	DIMENSIONE (m.)
77	Casalinghi	9,60 * 4,17
81	Abbigliamento	8 * 4
82	Abbigliamento	7 * 3
84	Tende / tovaglie	14 * 2,22
102	Non alimentare libero da concessione	6 * 4
103	Scarpe	8 * 4,5

Piazza S. Maria: totale 12 posteggi

Connotazione tipologica: ortofrutta, fiori e piante, sementi e generi affini, produttori agricoli genere alimentare. E' esclusa la possibilità di vendita di generi non alimentari diversi da fiori, piante, sementi ed affini

Posteggi nella conformazione precedente

N.	TIPOLOGIA MERCEOLOGICA	DIMENSIONE (m.)
90	Piante e Sementi	7,5 * 4
91	Ortofrutta libero da concessione	7 * 4
92	Ortofrutta	7,5 * 4,54
93	Ortofrutta libero da concessione	5,70 * 2,64
94	Ortofrutta	10 * 5
95	Ortofrutta	6,6 * 4,40
96	Ortofrutta	7 * 3
P.A.1	Produttore agricolo	5,30 * 4
P.A.2	Produttore agricolo libero da concessione	6,10 * 2,30
P.A.3	Produttore agricolo libero da concessione	3 * 3
P.A.4	Produttore agricolo libero da concessione	3 * 2
P.A.5	Produttore agricolo libero da concessione	5,3 * 4

ART. 6 - RIORGANIZZAZIONE DELLE AREE MERCATALI – CONFORMAZIONE DEFINITIVA

1. La nuova dislocazione dei posteggi conseguente alla riorganizzazione del mercato descritta di cui alla Tav. n. 2 risponde principalmente a:
 - esigenze di tutela della sicurezza di accesso e deflusso dalle aree maggiormente congestionate da alta densità di posteggi (Piazza Savoia)
 - individuazione di nuove Vie di Fuga nella predisposizione del piano di sicurezza dell'Area (Via Martiri della Libertà),
 - migliore disposizione dei posteggi preesistenti in seguito ai lavori di riqualificazione urbana (Piazza Santa Maria, Piazza Fratelli Mariano e Piazza della Rossa).

2. I posteggi inseriti nelle aree oggetto di riqualificazione sono stati adeguati alla nuova conformazione venutasi a creare al fine di una migliore armonizzazione con l'ambiente circostante;
3. Le modifiche delle dimensioni e/o posizioni dei posteggi conseguenti all'accoglimento di domande di miglioria o per altre esigenze, comportanti modifiche alle tavole allegate al presente regolamento sono approvate con determinazione del Responsabile del Servizio.

La conformazione definitiva del mercato, visualizzata nella Tav. 2 allegata, è la seguente:

Piazza Savoia: totale 15 posteggi

Connotazione tipologica: generi non alimentari con prevalenza della tipologia abbigliamento e prodotti affini

Posteggi nella conformazione definitiva

N.	TIPOLOGIA MERCEOLOGICA	DIMENSIONE (m.)
2	Casalinghi	10,5 * 4
4	Abbigliamento	10 * 4
5	Abbigliamento	8,50 * 4
7	Calzature	8,5 * 4
8	Abbigliamento	8,80 * 4
11	Abbigliamento	9 * 5
13	Abbigliamento	8,5 * 5
15	Abbigliamento	7 * 5
16	Abbigliamento	6,50 * 5
18	Abbigliamento	9 * 5
19	Abbigliamento	9 * 5
20	Abbigliamento	8 * 5
21	Accessori di abbigliamento	7,5 * 5
23	Calzature	10 * 4
39	Profumi ed accessori	9 * 3,5

Via Umberto I°: totale 31 posteggi

Connotazione tipologica: generi non alimentari con prevalenza della tipologia abbigliamento e prodotti affini

Posteggi nella conformazione definitiva

N.	TIPOLOGIA MERCEOLOGICA	DIMENSIONE (m.)
97	Non alimentare libero da concessione	8* 2,5 + 5,5*2
98	Abbigliamento	10 * 2,4
99	Abbigliamento	8.6 * 4,19
100	Accessori ed Abbigliamento	8 * 3,75
29	Accessori di abbigliamento	7,7 * 3
30/B	Abbigliamento	6,8 * 2,5
29/B	Abbigliamento	10 * 2,5
30	Chincaglierie	7 * 2,5

31	Tende / biancheria	8,5 * 4
32	Casalinghi	7 * 3
33	Accessori di abbigliamento	6,50 * 3,50
34	Biancheria intima	8,50 * 4
35	Abbigliamento	8,50 * 4,50
36	Abbigliamento	6 * 4,30
37	Abbigliamento	9 * 5
45	Abbigliamento	6 * 3
46	Abbigliamento	13 * 5,23
47	Abbigliamento	7 * 5
48	Sementi ed affini	8,50 * 3,10
50	Abbigliamento	8,50 * 4,80
51	Abbigliamento	11,50 * 3,50
52	Abbigliamento	9,50 * 3,70 + 5,50 * 1,30
53	Abbigliamento	9 * 4
54	Articoli pulizia casa	9 * 3,67
55	Abbigliamento	8,50 * 3,77
56	Abbigliamento	7,50 * 3
57	Musicassette, C.D., orologi	7 * 3,43
58	Abbigliamento	9 * 4
59	Abbigliamento	6 * 3,84
60	Abbigliamento	7,50 * 4,53

Piazza della Rossa: totale 4 posteggi

Connotazione tipologica: generi non alimentari con prevalenza della tipologia abbigliamento e prodotti affini

Posteggi nella conformazione definitiva

N.	TIPOLOGIA MERCEOLOGICA	DIMENSIONE (m.)
38	Abbigliamento	9 * 4
41	Calzature	8 * 4,5
42	Abbigliamento	7 * 4,60
43	Filati / mercerie	7 * 5

Piazza Regina Margherita: totale 12 posteggi

Connotazione tipologica: generi alimentari diversi da ortofrutta

Posteggi nella conformazione definitiva

N.	TIPOLOGIA MERCEOLOGICA	DIMENSIONE (m.)
61	Alimentari	7 * 4
62	Alimentari	7 * 4
63	Alimentari	7 * 4
64	Alimentari	7 * 4
65	Alimentari	7 * 4
66	Alimentari	7 * 4

67	Alimentari	7 * 4
68	Non Alimentare - ferramenta	10 * 3
69	Non Alimentare – abbigliamento da lavoro	10 * 4
70	Alimentari	6,5 * 4
71	Alimentari	7 * 4
72	Alimentari	7 * 4

Piazza Fratelli Mariano: totale 23 posteggi

Connotazione tipologica: generi non alimentari e alimentari, area espositiva

- Produttori agricoli settore non alimentare 4 posteggi (in area appositamente individuata in Tav. 2)
- Esposizione autovetture (in area appositamente individuata in Tav. 2)
- Esposizione macchine ed attrezzature agricole (in area appositamente individuata in Tav. 2)
- Settore alimentare 5 posteggi (in area appositamente individuata in Tav. 2)
- Settore non alimentare 14 posteggi (in area appositamente individuata in Tav. 2)
- Esposizione riservata ad attività espositive in genere (in area appositamente individuata in Tav. 2)

Posteggi nella conformazione definitiva

N.	TIPOLOGIA MERCEOLOGICA	DIMENSIONE (m.)
87	Attrezzi agricoli / ferramenta	8 * 4
88	Non alimentare libero da concessione	8 * 4
89	Ferramenta	8 * 5,5
92	Alimentare libero da concessione	7 * 4
93	Alimentare libero da concessione	7 * 4
104	Non alimentare libero da concessione	8 * 4
107	Non alimentare libero da concessione	8 * 4
6	Non alimentare libero da concessione	8 * 4
9	Non alimentare libero da concessione	8 * 4
10	Non alimentare libero da concessione	8 * 4
12	Non alimentare libero da concessione	8 * 4
14	Non alimentare libero da concessione	8 * 4
17	Non alimentare libero da concessione	8 * 4
22	Non alimentare libero da concessione	8 * 4
44	Non alimentare libero da concessione	8 * 4
49	Non alimentare libero da concessione	8 * 4
73	Alimentare libero da concessione	7 * 4
74	Alimentare libero da concessione	7 * 4
101	Alimentare libero da concessione	7 * 4
PAPS 1	Produttori agricoli non alimentari	8 * 4
PAPS 2	Produttori agricoli non alimentari	8 * 4
PAPS 3	Produttori agricoli non alimentari	8 * 4
PAPS 4	Produttori agricoli non alimentari	8 * 4

	Zona per la vendita di prodotti agricoli stagionali	Numero massimo di posteggi compatibile con dimensioni dell'area
	Zona per esposizione in genere (autovetture, attrezzature e varie)	Numero massimo di posteggi compatibile con dimensioni dell'area

Via Roberto d'Azeglio e piazza Don Fino; totale 6 posteggi

Connotazione tipologica: generi non alimentari

Posteggi nella conformazione definitiva

N.	TIPOLOGIA MERCEOLOGICA	DIMENSIONE (m.)
77	Casalinghi	9,60 * 4,17
81	Abbigliamento	8 * 4
82	Abbigliamento	7 * 3
84	Tende / tovaglie	14 * 2,22
102	Non alimentare libero da concessione	6 * 4
103	Scarpe	8 * 4,5

Piazza S. Maria; totale 10 posteggi

Connotazione tipologica:

- ortofrutta, fiori e piante, sementi e generi affini. (è esclusa la possibilità di vendita di generi non alimentari diversi da fiori, piante, sementi ed affini).
- produttori agricoli di generi alimentari

N.	TIPOLOGIA MERCEOLOGICA	DIMENSIONE (m.)
90	Piante e Sementi	8 * 4
91	Ortofrutta libero da concessione	8 * 4
94	Ortofrutta libero da concessione	10 * 5
95	Ortofrutta	8 * 4
96	Ortofrutta	8 * 4
P.A.1	Produttore agricolo	6 * 3,5
P.A.2	Produttore agricolo libero da concessione	6 * 3,5
P.A.3	Produttore agricolo libero da concessione	6 * 3,5
P.A.4	Produttore agricolo libero da concessione	3 * 2
P.A.5	Produttore agricolo libero da concessione	6 * 3,5

ART. 7 AREE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DURANTE IL MERCATO SETTIMANALE

Articolo– Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche cadenza settimanale

1) Le aree destinate al commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale sono individuate secondo quanto dettagliato nella Tav. 2 e nello specifico il mercato si sviluppa nel seguente modo:

Piazza Savoia

Connotazione tipologica: generi non alimentari con prevalenza della tipologia abbigliamento e prodotti affini

Via Umberto I°

Connotazione tipologica: generi non alimentari con prevalenza della tipologia abbigliamento e prodotti affini;

Piazza della Rossa

Connotazione tipologica: generi non alimentari con prevalenza della tipologia abbigliamento e prodotti affini

Piazza Regina Margherita

Connotazione tipologica: generi alimentari diversi da ortofrutta

Piazza Fratelli Mariano

Connotazione tipologica: generi non alimentari e alimentari, aree espositori, area produttori agricoli non alimentari

Via Roberto d'Azeglio e piazza Don Demaria

Connotazione tipologica: generi non alimentari

Piazza S. Maria

Connotazione tipologica:

- ortofrutta, fiori e piante, sementi e generi affini. (è esclusa la possibilità di vendita di generi non alimentari diversi da fiori, piante, sementi ed affini).
- produttori agricoli di generi alimentari

ART. 8 – GIORNO ED ORARIO DEL MERCATO SETTIMANALE; MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI

1. Il mercato settimanale ha luogo il venerdì; l'orario di inizio della vendita è compreso tra le ore 7:30 e le ore 8:00 ed il termine è fissato alle ore 13:30.
2. Al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la merce, è consentita l'occupazione dello spazio loro assegnato a partire dalle ore 6:30.
3. Il posto deve essere lasciato libero e sgombero da rifiuti entro le ore 14:00.
4. I posti non occupati entro le ore 8:00 sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera.

5. Gli operatori con posteggio in concessione o con assegnazione giornaliera sono obbligati a permanere sul mercato almeno fino alle ore 11:30, pena il non conteggio della presenza salvo casi di motivata e grave urgenza.
6. Il giorno del mercato non subisce variazione anche se coincide con una festività, salvo che per 1 gennaio, 1 novembre, 15 agosto, 25 dicembre, 26 dicembre quando il mercato viene anticipato al mercoledì precedente.
7. Eventuali deroghe agli orari come sopra indicati potranno essere stabilite dal Comune sentito il parere dei rappresentanti degli operatori.
8. I banchi, gli automezzi adibiti alla vendita e le attrezzature devono essere collocati come indicato nella Tav. 2 (conformazione definitiva del mercato); lo spazio occupato non può superare quello indicato nell'atto di concessione del posteggio.
9. Gli automezzi per il trasporto delle merci e delle attrezzature possono sostare nell'area del mercato esclusivamente nel posteggio assegnato purché non vengano superate le dimensioni fissate per ogni posteggio. In caso contrario tali automezzi devono essere parcheggiati in zone adibite a parcheggio.
10. Nel giorno e nell'orario di mercato – esteso agli orari di preventiva occupazione dello spazio pubblico di cui al comma 2 e di successiva liberazione del posteggio di cui al comma 3 – è vietata la circolazione dei veicoli nelle strade e nelle piazze interessate dal mercato ad eccezione degli automezzi degli operatori al commercio negli orari consentiti e degli automezzi di polizia, di soccorso e di emergenza e di quelli preventivamente autorizzati (ad esempio: i veicoli del servizio postale e dei sanitari in visita domiciliare). Nel medesimo giorno e nello stesso orario è vietata la sosta di autoveicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita e nei posteggi non occupati dai concessionari anche se si tratta di spazi normalmente utilizzati per la sosta di veicoli.

ART. 9 AREE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DURANTE MERCATO ULTRAMENSILE

1. Ai sensi della D.G.R. 32/2646/2001 (Tit. III, Capo I, punto I), le manifestazioni a cadenza ultramensile “fiere-mercato” sotto elencate sono calendarizzate annualmente nelle seguenti giornate:
 - Lunedì successivo alla prima domenica del mese di luglio (“Fiera di S. Luigi”)
 - Lunedì successivo alla prima domenica del mese di agosto (“Fiera della Madonnina”)

Le variazioni rispetto all'assetto del mercato settimanale sono di minima entità necessarie ad adeguare il mercato/fiera alle effettive richieste degli operatori nonché salvaguardia delle norme igienico-sanitario e del patrimonio artistico e storico;

L'area mercatale utilizzata dovrà essere comunque sempre suddivisa in due distinti comparti: alimentari e non alimentari

2. L'area utilizzabile è normalmente articolata in un totale di 59 posteggi ubicati come segue (la posizione è indicata nella Tav. 3):
 - Via Umberto e Piazza della Rossa:
 - Piazza Savoia:
 - Piazza Regina Margherita (alimentare)
3. Le aree sopraindicate potranno essere occupate sulla base alla concessione pluriennale di posteggio ovvero mediante il sistema delle graduatorie a cadenza annuale, ovvero secondo le modalità normative in merito.

4. Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni in oggetto, avendone titolo ai sensi dell'art. 28 c. 6 del D. Lgs. 114/98, dovranno far pervenire apposita domanda al Comune di Busca nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente;

ART. 10 - AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DI PARTICOLARI RICORRENZE

- 1) In occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento e sulla base delle manifestazioni che intende promuovere, può individuare di volta in volta l'area, il numero ed la connotazione tipologica degli operatori, anche in relazione alla tipologia delle ricorrenze o manifestazioni.
- 2) La Deliberazione della Giunta comunale menzionata al precedente comma è assunta previo confronto con le categorie degli operatori del commercio su area pubblica, se a ciò non ostino ragioni di urgenza.
- 3) Devono in ogni caso essere rispettate le seguenti disposizioni:
 - a) il commercio deve comunque assumere un carattere accessorio e secondario rispetto alla manifestazione principale;
 - b) chi intenda effettuare commercio su aree pubbliche in occasione delle suddette ricorrenze, deve far pervenire al Comune apposita istanza di partecipazione all'attività di commercio su aree pubbliche, in carta legale, almeno 30 giorni prima della data fissata per la manifestazione o ricorrenza, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intende partecipare, la merceologia trattata, la data di iscrizione al registro delle imprese; la domanda, in competente bollo, deve essere corredata dalla copia fotostatica dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, dalla copia di un documento di identità in corso di validità, nonché dalla documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa, ai sensi della D.G.R. 20-380/2010 e disposizioni attuative;
 - c) le domande cumulative, incomplete, illeggibili, non prodotte su carta legale o pervenute fuori termine sono archiviate;

ART. 11 – AREE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE SOSTA PROLUNGATA

1. Ai sensi dell'art 4 c.1 lett b) del D.C.R. 626-3799 del 01.03.00 e del D.G.R. n. 32-2642 del 02.04.01, in Frazione Castelletto presso la Piazza Comunale della Frazione è presente una zona di sosta prolungata, debitamente individuata, avente le dimensioni di circa 40 mq (10 x 4), occupabile dal lunedì al sabato (con l'aggiunta di tutte quelle domeniche previste d'apposita ordinanza sindacale) dai titolari d'autorizzazione di tipo "B" ed in difetto, da chiunque abbia titolo ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
2. L'occupazione può avere per oggetto la vendita di generi alimentari e non alimentari, non può superare le cinque ore giornaliere, nella fascia oraria 7:00 –22:00 limitatamente allo spazio disponibile.
3. L'occupazione di detta area non prevede in alcun modo l'acquisizione totale o parziale da parte dei commercianti di nessun tipo di diritto acquisito sulla stessa. Fuori dallo spazio in oggetto e per tutti gli aspetti connessi alla fattispecie sopraesposta, si applicano le disposizioni previste dalla Vigente normativa sul Commercio Ambulante.
4. La Giunta comunale solo con carattere temporaneo e sperimentale, a mezzo di propri provvedimenti, può individuare aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante sosta prolungata, previa consultazione con le associazioni di categoria del commercio su aree

pubbliche, del commercio fisso e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale.

5. Tali aree sono destinate ad utilizzo anche stagionale ed articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata.

6. La sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate. Dette aree sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione itinerante di tipo B e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione a posto fisso di tipo A; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora nel provvedimento istitutivo sia stata disposta in merito apposita riserva di spazi.

ART. 12 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

1. Le aree individuate nelle Tav. 2 in piazza Fratelli Mariano per l'esposizione di vario genere comprese quelle destinate a macchinari, veicoli agricoli, autoveicoli ed attrezzature connesse all'agricoltura sono utilizzate in base ad autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico, a seguito di domanda dell'interessato munita di marca da bollo in corso legale.

2. L'autorizzazione ha validità annuale (con riferimento all'anno solare) ed è rilasciata dal Responsabile del Servizio secondo l'ordine di anzianità della presenza sul mercato nei limiti della capienza delle aree individuate nelle tavole allegate.

3. Le aree di cui al comma 1 sono utilizzabili esclusivamente per l'esposizione di merci.

ART. 13 – ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI (SPUNTA)

1. I posteggi che non sono occupati dall'operatore autorizzato entro l'ora stabilita e quelli eventuali che fossero liberi e non ancora assegnati sono considerati disponibili per assegnazione giornaliera (spunta) a soggetti legittimati al commercio su area pubblica presenti sul mercato.

2. I titolari di posteggio che pervengono sul mercato all'orario previsto per la spunta non possono più accedere all'area mercatale, salvo che il loro posteggio non venga richiesto per assegnazione giornaliera. terminate le operazioni di spunta non è più consentito l'accesso all'area mercatale ad alcun operatore.

3. L'assegnazione giornaliera avviene seguendo, nell'ordine, i seguenti criteri:

a. Più alto numero di presenze sul mercato; si considera "presenza" anche il caso in cui l'operatore sia presente all'orario della spunta pur se non ha potuto acquisire un'assegnazione giornaliera;

b. Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risulta dal registro delle imprese;

c. Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

4. Gli agenti della Polizia Locale provvedono alla registrazione delle presenze per la compilazione della graduatoria di spunta. Si considera come presenza il fatto che l'operatore si sia presentato all'ora della spunta agli agenti incaricati fornito delle attrezzature necessarie

alla vendita, anche se non ha potuto beneficiare di assegnazione giornaliera a seguito dell'effettiva impossibilità, accertata dagli agenti, di occupare il posteggio; la presenza viene conteggiata anche nel caso in cui l'operatore non accetti il posteggio assegnatogli.

5. Le graduatorie di cui al comma precedente sono aggiornate all'inizio di ogni mese e non è richiesta la presentazione di istanza per l'inserimento in graduatoria. Sono compilate graduatorie distinte per:

- Ortofrutta e generi simili;
- Generi alimentari diversi da ortofrutta;
- Generi extralimentari;
- Produttori agricoli che vendono generi alimentari;
- Produttori agricoli che vendono generi non alimentari;

6. L'assegnazione giornaliera deve rispettare le suddivisioni merceologiche secondo la nuova organizzazione data dal presente regolamento

7. Il titolare di autorizzazioni per il commercio su area pubblica a posto fisso può partecipare alle assegnazioni giornaliere di posteggio, anche se titolare di concessione a posto fisso, con un limite massimo complessivo di tre posteggi, compreso quelli con concessione decennale.

8. Per gli agricoltori si applicano i medesimi criteri di priorità stabiliti per le loro concessioni decennali, con l'aggiunta, a parità di altre condizioni, del minor numero di presenze.

9. L'assegnazione giornaliera non comporta una preventiva domanda.

10. Le presenze continuano a computarsi da quando sono documentabili, senza soluzione di continuità; le presenze si azzerano quando l'operatore acquisisca un posto fisso sul mercato.

ART. 14 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER MIGLIORIA

a. Migliorie che comportano rilocalizzazione

1. Prima di procedere all'emanazione del bando per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio, si dà corso alle istanze di migloria che comportino rilocalizzazione dell'operatore pervenute nell'arco temporale compreso tra la chiusura delle procedure del bando precedente ed il bando successivo. Il procedimento si conclude entro la data fissata per la pubblicazione del bando successivo e comunque, in caso di ritardi nell'avvio delle procedure di bando, non oltre 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza; decorsi i termini suddetti senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda è da intendersi accolta.

2. Le istanze di migloria che comportino rilocalizzazione vengono evase rispettando, se possibile, l'omogeneità tra la tipologia merceologica trattata e quella che era pertinente al posteggio che si intende utilizzare; vincolo inderogabile è costituito dalla

coerenza con la connotazione tipologica della zona di destinazione come stabilito dal presente regolamento.

3. Nel caso di domande concorrenti si seguono nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
 - Maggiore anzianità di presenza sul mercato risultante dalla concessione;
 - Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica, come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese;
 - Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
4. E' consentito ai soggetti titolari di concessione, lo scambio consensuale del posteggio, previa presentazione di domanda. Lo scambio consensuale deve rispettare la coerenza con la connotazione tipologia delle aree mercatali, non deve comportare peggioramenti nelle condizioni di traffico pedonale e veicolare e non deve determinare ostacoli all'attività di altri operatori del mercato.

b. Migliorie che comportano modifiche delle tipologie merceologiche trattate dall'operatore

1. Le migliorie in argomento, nel caso di autorizzazioni di tipo A, sono consentite solo se rispettano la connotazione tipologica della zona in cui è ubicato il posteggio. L'operatore interessato deve presentare domanda di miglioria, che viene esaminata entro 120 giorni dal suo ricevimento; decorso tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda è da intendersi accolta.
2. Le migliorie in argomento, nel caso di autorizzazioni di tipo B, sono soggette a comunicazione al Comune di residenza, attestante – qualora si tratti di settore alimentare – il possesso del requisito professionale previsto dall'art. 71 c. 6 del D. Lgs. 59/2010. La vendita può essere iniziata a comunicazione avvenuta, comprovata dal timbro o dall'avviso postale di avvenuta ricezione da parte del Comune.

c. Migliorie che comportano aumenti o modifiche della dimensione del posteggio

1. Le migliorie in argomento sono consentite solo se non determinano peggioramenti nelle condizioni di traffico pedonale e veicolare, se non comportano ostacoli all'attività di altri operatori del mercato, se non interferiscono con la percezione dei lineamenti e delle possibilità di fruizione dei beni di interesse culturale ed ambientale.
2. L'operatore interessato deve presentare domanda di miglioria, che viene esaminata entro 120 giorni dal suo ricevimento; decorso tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda è da intendersi accolta.

ART. 15– SUBINGRESSI

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, inoltra al Comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso, con autocertifi-

cazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 71 c. 6 del D. Lgs. 59/2010 e dagli estremi dell'atto o dell'evento, allegandovi l'autorizzazione originale

2. Nel caso di subingresso per causa di morte il subentrante che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali di cui all'art. 71 c. 6 del D. Lgs. 59/2010, può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'ottenimento dei requisiti ex art. 71 c. 6 del D. Lgs. 59/2010;
3. Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda commerciale comporta la variazione della titolarità dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore o al nuovo proprietario, purché sia in possesso dei requisiti ex art. 71 c. 6 del D. Lgs. 59/2010.
4. In caso di cessazione della gestione, entro i quattro mesi successivi, il titolo è reinstato al proprietario a seguito di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
5. Fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione da parte del Comune, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione recante il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo.
6. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento, si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte. La disposizione si applica anche al caso del conferimento in società.
7. Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario.
8. Il titolare di più autorizzazioni può trasferire separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno solo dei settori merceologici né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
9. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi o per causa di morte, dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 71 c. 6 del D. Lgs. 59/2010 nonché degli estremi dell'atto o dell'evento, allegandovi l'originale dell'autorizzazione.
10. Fino alla reinstestazione del titolo da parte del Comune di residenza del subentrante, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione con il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo.
11. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il primo da comunicazione al secondo dell'avvenuta reinstestazione per gli adempimenti conseguenti.

12. Al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni relative ai subingressi nelle autorizzazioni di tipo A.

ART. 16 –SOSTITUZIONE DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell’attività da familiari coadiutori o da dipendenti a condizione che, durante l’attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell’autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell’attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati è altresì consentito all’operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionale, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell’attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente comma e devono, inoltre, essere muniti di dichiarazione del titolare comprovante la delega alla sostituzione; la dichiarazione deve essere accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante.
2. Il familiare coadiutore o il dipendente deve essere munito di apposita dichiarazione attestante il suo status rispetto al titolare; il Comune si riserva di controllare la veridicità della dichiarazione presso gli uffici competenti.
3. La sostituzione dell’operatore con soggetti diversi da familiari coadiutori o da dipendenti può avvenire, come indicato nel comma, a fronte di casi eccezionali ed a titolo temporaneo. Per casi eccezionali si intendono:
 - Malattia, con esclusivo riferimento all’immediatezza dell’insorgere della stessa ed alla sua fase acuta; non può considerarsi caso eccezionale il protrarsi della malattia a livello cronico o comunque prolungato;
 - Incidente, nell’immediatezza del suo verificarsi;
 - Gravi ed improvvisi motivi familiari che impediscano temporaneamente la partecipazione al mercato al titolare dell’autorizzazione.La durata della sostituzione di cui al presente comma è strettamente correlata al verificarsi dell’emergenza.
4. Le disposizioni relative alla sostituzione si applicano a qualunque forma di esercizio dell’attività, quindi anche all’occupazione di posteggi a titolo precario (spunta), al commercio in forma itinerante, alla partecipazione a fiere o ad altre manifestazioni. Le medesime disposizioni si applicano anche agli agricoltori.

ART. 17 – REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE E DELLE ASSENZE; CASI DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE E DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’

1. Gli agenti della Polizia Locale, prima di procedere alle operazioni di assegnazione giornaliera, provvedono alla rilevazione delle presenze e delle assenze, che vengono annotate in un apposito registro con la specificazione delle cause che hanno determinato l’eventuale assenza; il registro è conservato – a disposizione del pubblico – presso gli uffici della Polizia Locale.
2. A partire dalla diciottesima assenza, fatti salvi i casi di assenze giustificate di cui al successivo comma 3, la concessione di posteggio decade; l’assenza cui si fa riferi-

mento è quella addebitabile al titolare di concessione che non acceda al mercato entro l'orario stabilito anche se – pur a fronte di ritardo – ha potuto beneficiare di assegnazione giornaliera.

3. Si considerano assenze giustificate e tali da non influire sulla decadenza della concessione quelle derivanti da malattia, gravidanza, servizio militare, ferie. E' consentita inoltre un'assenza massima di un anno dal posteggio a fronte di casi eccezionali e debitamente comprovati da cui derivino gravi motivi che impediscano l'esercizio dell'attività commerciale senza con ciò incidere sulla decadenza della concessione; nel caso di agricoltori rientrano tra i casi eccezionali di cui trattasi la mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli o di calamità meteorologiche.
4. Qualora il titolare di concessione di posteggio lasci il mercato prima dell'ora stabilita dal presente regolamento, senza una motivata e grave ragione, perde il diritto alla registrazione della presenza e la conseguente assenza viene conteggiata ai fini della decadenza della concessione.
5. In casi di particolare gravità delle infrazioni alle norme che regolano l'attività commerciale su area pubblica o di recidiva, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni solari. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno, anche se l'interessato ha provveduto al pagamento dell'eventuale sanzione. Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione del cambio di residenza al Comune di nuova residenza entro 60 giorni dall'evento comporta, per i titolari di autorizzazione di tipo B, la sospensione di cui trattasi.
6. Per le autorizzazioni stagionali, le assenze ai fini della decadenza della concessione sono conteggiate in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero anno; per stagione si intende un periodo di tempo anche frazionato non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

ART. 18 – FERIE

1. L'operatore commerciale ha diritto ad un numero di giorni di ferie non superiore a 30 nell'arco dell'anno solare; non è consentito il cumulo nell'anno successivo di giorni di ferie non utilizzati nell'anno precedente.
2. Trattandosi di un mercato che si svolge con cadenza settimanale l'assenza per ferie in un giorno di mercato corrisponde a 7 giorni ai fini del calcolo del massimo di cui al comma precedente, fatti salvi casi eccezionali e debitamente comprovati la cui motivazione sia accertata ed assentita dal responsabile del competente servizio comunale.
3. L'operatore interessato a fruire di un periodo di ferie deve inoltrare domanda al Comune con la specificazione del periodo richiesto; l'autorizzazione alle ferie è rilasciata dal competente servizio comunale, che procede in modo tale da garantire un regolare servizio al consumatore.

Art. 19 – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Sistema autorizzatorio

- 1) Il Dirigente/Responsabile del Servizio o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per il periodo pluriennale individuato dalla normativa vigente (c.d. tipo a), esperendo la procedura di evidenza pubblica descritta al successivo articolo.
- 2) L'autorizzazione di tipo A) o documento equipollente oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio contemporaneamente di un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. È ammesso, in capo ad uno stesso soggetto giuridico, il rilascio di più autorizzazioni di tipo A) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
- 3) Il Dirigente/Responsabile del Servizio o suo delegato rilascia le autorizzazioni o documento equipollente per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante (c.d. tipo B) ai soggetti che risiedono o hanno sede legale nel Comune o che intendano avviare nel Comune la propria attività.
- 4) Il Comune conserva copia delle autorizzazioni al commercio su area pubblica rilasciate e predispone una apposita forma di registrazione, su supporto informatico, in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni.
- 5) Gli operatori titolari delle suddette autorizzazioni amministrative sono assoggettati alle norme fiscali, previdenziali e assicurative di settore vigenti.
- 6) Il certificato V.A.R.A. attestante la regolarità contributiva e amministrativa degli operatori su aree pubbliche, fa parte integrante delle autorizzazioni di cui ai successivi articoli. Le modalità di rilascio, di rinnovo, la durata ecc. sono disciplinate alla Deliberazione Giunta Regionale n. 20-380/2010 e s.m.i., nonché dalle relative disposizioni attuative ed interpretative.
- 7) In considerazione della evoluzione normativa della materia si rimanda comunque alle eventuali nuove disposizioni normative in materia di rilascio dei titoli autorizzativi.

ART. 20 – AUTORIZZAZIONI DI TIPO A

- 1) Il Comune, in seguito al rilascio delle concessioni di posteggio rilascia le Autorizzazioni di Tipologia A e ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione, previa la verifica dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;
- 2) In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalle disposizioni vigenti.
- 3) Espletato il bando sopra descritto, la Giunta comunale, previa consultazione con le Associazioni dei consumatori e del commercio fisso ed ambulante maggiormente rappresentative a livello provinciale, potrà valutare di procedere ad una parziale riorganizzazione del mercato, qualora tecnicamente possibile, prevedendo, eventualmente, la delocalizzazione dei

posteggi rimasti vacanti in aree marginali del mercato; a tal fine, qualora necessario per un miglioramento complessivo del mercato, le aree o le loro porzioni liberatesi a seguito della delocalizzazione dei posteggi potranno essere utilizzate per la realizzazione di passaggi o per il soddisfacimento di eventuali richieste di ampliamento dei posteggi esistenti.

ART. 21 AUTORIZZAZIONI DI TIPO B

- 1) L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo B) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società, dal comune in cui ha sede legale la società, ovvero dal Comune in cui il richiedente intende avviare l'attività.
- 2) L'autorizzazione di tipo B) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita presso il domicilio del consumatore, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
- 3) Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti; sono inoltre fatti salvi i diritti acquisiti mediante acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
- 4) Per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni di tipo b) si rinvia a quanto previsto dai criteri regionali e dall'articolo precedente, per quanto applicabile; nella domanda di rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

ART. 22 – VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

- 1) Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e dei Criteri Regionali, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui alla L. 580/93 ed in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
- 2) Le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi sono considerati imprenditori agricoli quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci o forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologici.
- 3) L'imprenditore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 228/2001, è soggetto alle stesse prescrizioni e limitazioni previste dall'articolo precedente ed è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
- 4) Le disposizioni e le procedure previste dal presente regolamento in materia di assegnazione dei posteggi liberi si applicano alla vendita su aree pubbliche esercitata dagli imprenditori agricoli, salvo diversa disposizione speciale.

- 5) L'assegnazione dei posteggi liberi agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei criteri di priorità stabiliti dai Criteri Regionali;
- 6) Le aree espressamente riservate agli agricoltori non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro operatore, nemmeno in spunta.
- 7) Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno per assegnazione giornaliera, i posteggi destinati agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- 8) Ai sensi dei Criteri Regionali, gli imprenditori agricoli titolari di posteggio sono soggetti al rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 114/98 per quanto concerne la disciplina dei posteggi, nonché delle prescrizioni recate dal presente regolamento in materia di giorni ed orari di svolgimento dell'attività, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, corrette modalità di vendita.
- 9) Gli imprenditori agricoli sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative sulla pubblicità dei prezzi e ad indicare la provenienza dei prodotti posti in vendita, come disposto dalla normativa vigente.
- 10) I posteggi possono altresì essere assegnati ad associazioni di agricoltori regolarmente costituite secondo le forme di legge, all'uopo costituite, aventi un numero massimo di associati non superiore a 10.
- 11) Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, effettuata in presenza di apposita istanza inviata a mezzo raccomandata, si seguono, nell'ordine, i seguenti criteri, fatto salvo quanto specificato nel comma 12
 - a. Aziende iscritte nell'elenco o nell'ambo degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 2092/1991, così come modificato dal regolamento CE 1804/1999. Hanno la priorità le aziende avente sede in Busca o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della Provincia di Cuneo o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte;
 - b. Aziende che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa, dei contributi dell'Unione Europea per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale di cui al regolamento CE 2078 / 1992 misure FI – F2. A questo proposito gli interessati devono dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale Ente hanno inoltrato la domanda di contributo. Hanno la priorità le aziende aventi sede in Busca o, in difetto, nei comuni limitrofi o in altri Comuni della Provincia di Cuneo o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte.
 - c. Aziende agricole iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio, aventi sede in Busca o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri comuni della provincia di Cuneo o, in subordine, di altre province della Regione Piemonte.
- 12) Ai fini dell'applicazione delle priorità di cui al precedente comma 11 si considera sede aziendale quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita. Gli agricoltori titolari di posteggio sono soggetti al rispetto delle norme previste dal presente regolamento in merito alla disciplina dei posteggi, ai giorni ed all'orario di svolgimento dell'attività di vendita sul mercato settimanale.
- 13) E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.
- 14) La concessione di posteggio si trasferisce in capo al successore per causa di morte in possesso dei requisiti previsti dalla legge per effettuare, in qualità di agricoltore, la vendita del proprio prodotto.

15) Le assegnazioni dei posteggi, la spunta, le migliorie ed i subingressi devono rispettare le tipologie merceologiche delle zone destinate agli agricoltori indicate nel presente regolamento.

ART. 23– OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. Durante l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, anche occasionale, l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione; non è consentito, in alcun caso, esercitare l'attività con copia fotostatica dell'autorizzazione.

2. I titolari di concessione di posteggio devono occupare esclusivamente lo spazio previsto nella concessione; le tende ed attrezzature simili non devono eccedere – in proiezione verticale – lo spazio pertinente ad ogni posteggio. In ogni caso la presentazione delle merci non deve intralciare il passaggio del pubblico.

3. Gli operatori sono tenuti al rispetto delle norme igieniche, quando inerenti la loro attività, ed alla rigorosa pulizia dei banchi e delle attrezzature. I rifiuti assimilabili a quelli urbani devono essere depositati negli appositi contenitori, ove esistano, o asportati al termine del mercato; i rifiuti non assimilabili a quelli urbani devono essere allontanati dal mercato a cura dell'operatore.

4. E' vietata la vendita di generi alimentari non idonei al consumo non conformi alle leggi sanitarie; è altresì vietata la vendita di generi non conformi all'autorizzazione o non coerenti con la tipologia merceologica della zona in cui è collocato il posteggio descritta negli articoli 4 e 5. In entrambi i casi le merci sono confiscate. Si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano nel posto di vendita.

5. I cartellini o il listino dei prezzi ed ogni altra informazione devono essere chiari, leggibili e con inequivocabili riferimenti alle quantità e qualità dei prodotti.

6. Gli operatori non devono danneggiare, deteriorare, sporcare il suolo, gli edifici e le attrezzature urbane e sono responsabili di eventuali danni arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività.

7. L'allacciamento alla rete elettrica, alla rete idrica, alla fognatura comporta una preventiva autorizzazione da parte degli organi di vigilanza; il costo dell'allacciamento e del consumo sono a carico dell'operatore.

8. Nell'espletamento dell'attività è vietato l'uso di mezzi di amplificazione vocale o di diffusione di suoni che siano fastidiosi per l'utenza e per i residenti.

9. L'amministrazione comunale non è responsabile di furti e danneggiamenti che si verificano durante l'esercizio dell'attività commerciale.


10. La mancata osservanza del presente regolamento e delle disposizioni che regolano l'attività commerciale su area pubblica è soggetta alle sanzioni previste dalle norme vigenti.

ART. 24 – ORGANI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

1. La vigilanza ed il controllo del commercio su area pubblica spetta agli agenti della Polizia Locale, il cui Comandante è responsabile dei procedimenti di competenza comunale.
2. Ulteriori attività di vigilanza e di controllo sono svolte da altri organi di polizia e dall'autorità sanitaria.
3. Nel caso in cui i titolari di concessione di posteggio lo ritengano opportuno, possono nominare una commissione di mercato con il compito di collaborare con gli organi di vigilanza e di controllo. Il funzionamento della commissione è definita da uno specifico regolamento che entra in vigore dopo la sua approvazione da parte della Giunta Municipale sentito il parere del Comandante della Polizia Locale.
4. In caso di accertata violazione del presente regolamento e delle norme in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni di cui all'art. 29 del D. Lgs. 114/98 e successivi provvedimenti, nonché le ulteriori normative in materia.

ART. 25 ADEGUAMENTO DINAMICO

Il presente regolamento si intende automaticamente adeguato alle norme di legge future senza formalità alcuna salvo quelle disposizioni richiedenti valutazioni discrezionali da parte del Comune.



Via Sforza
Via Sforza

Strada Provinciale per Dronero

Via Cavour

Via Massimo d'Azeglio

Via Cesareo Garbade

Via San Francesco d'Assisi

Via Profeta

Via Roberto d'Azeglio

Via Cesareo Baruffi

Via Felice Agnello

Piazza Dan F...

Via Cesareo Baruffi

Ripasso

Stazione

